

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	21
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	24

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Esame emendamenti C. 342-957-1814/A .....	22
--	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (Atto n. 70) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	22
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	25

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 26 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

#### La seduta comincia alle 9.

**Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.**

**C. 282 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, ricorda che oggetto dell'odierno esame in sede

consultiva sono esclusivamente le parti del provvedimento modificate dal Senato e rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Segnala, quindi, l'articolo 6, comma 6, e l'articolo 10, comma 1, alinea, e comma 1, lettera *b*), n. 3).

Osserva come l'articolo 6, al fine di incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, introduce norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata. Il Senato ha mantenuto tale articolo, limitandosi ad introdurre solo talune precisazioni terminologiche al comma 6, relativo alla revisione della disciplina degli interpelli.

L'articolo 10 reca, invece, la delega per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia

mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario sia tramite l'incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria. In tale ambito, nel corso dell'esame al Senato, si è previsto che il Governo, nel dare attuazione alla delega, assicuri la terzietà dell'organo giudicante (comma 1, alinea). Si è, inoltre, e previsto l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie (comma 1, lettera *b*, n. 3)). Ritiene, quindi, che il predetto ampliamento debba necessariamente rispondere ai principi di competenza e qualificazione professionale dei soggetti abilitati a rappresentare in giudizio i contribuenti, in armonia con la normativa vigente in materia di professioni.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**La seduta termina alle 9.15.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 26 febbraio 2014.*

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.**

**Esame emendamenti C. 342-957-1814/A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.15 alle 9.30.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 26 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.**

**(Atto n. 70).**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2014.

Ivan SCALFAROTTO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere con condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Fa presente come nel redigere la proposta, abbia selezionato i numerosi rilievi emersi sia nel corso del dibattito in Commissione sia provenienti da altre fonti non parlamentari, tenendo principalmente conto della *ratio* del provvedimento in esame e della relativa legge delega, che consiste nel superamento del sistema tariffario e nell'affermazione di nuovi « parametri », applicabili « di regola » e in via sussidiaria, in particolare quando non vi sia un compenso pattuito per iscritto, nonché nella considerazione delle « fasi » del giudizio indipendentemente dalla loro durata.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che la proposta di parere dovrebbe essere modificata, innanzitutto, trasformando in condizione l'invito a correggere i numerosi refusi contenuti nel testo e nelle tabelle. Ritiene, inoltre, che sia necessario prevedere l'obbligo di motivazione da parte del giudice che si discosti dai valori medi, soprattutto se in difetto, anche per tutelare il cliente vittorioso in giudizio e per evitare la prevedibile proliferazione di appelli sulle spese di lite. Ritiene, infine, che il rimborso delle spese forfetarie debba essere previsto nella misura fissa del 15 per cento. Si riserva di indicare ulteriori rilievi al relatore.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) considera illogica la previsione di un minimo e di un massimo per il rimborso forfetario

delle spese generali, condividendo la proposta del collega Colletti di stabilire una misura fissa del 15 per cento.

Ivan SCALFAROTTO (PD), *relatore*, esprime perplessità sull'opportunità di introdurre un obbligo di motivazione nel caso in cui il giudice si discosti dai valori medi poiché un simile obbligo, indirettamente, potrebbe far ritenere che quei valori medi siano sostanzialmente cogenti, in contrasto con la natura dei parametri in questione, che si applicano in via residuale

e solo « di regola ». Si riserva comunque di approfondire le questioni emerse nella seduta odierna.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo avere osservato come il provvedimento in esame rappresenti certamente un passo in avanti rispetto al sistema precedente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

ALLEGATO 1

**Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione giustizia,  
esaminato il testo unificato in oggetto;

rilevato che all'articolo 10, recante la delega volta alla revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali, il Senato ha modificato il n. 3 della lettera *b*) del comma 1, prevedendo un eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie;

ritenuto che il predetto ampliamento debba necessariamente rispondere ai principi di competenza e qualificazione professionale dei soggetti abilitati a rappresentare in giudizio i contribuenti, in armonia con la normativa vigente in materia di professioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (Atto n. 70).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (Atto n. 70);

rilevato che:

l'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 («Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»), di cui il presente schema di decreto ministeriale è attuazione, è coerente con la previgente norma primaria (articolo 9 DL 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27) che ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante per la determinazione del compenso ai professionisti (da parte di un organo giurisdizionale);

il presente schema di decreto è diretto ad individuare i parametri per la determinazione dei compensi agli avvocati, sulla base dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 247 del 2012 che, da un lato, rimane coerente con il sistema introdotto dall'articolo 9, del decreto legge n. 1 del 2012, laddove subordina il ricorso ai parametri alla mancanza di accordo tra le parti (che è, e deve rimanere, il criterio principale di determinazione del compenso al professionista, una volta venuto meno il sistema tariffario), e, dall'altro, se ne discosta sensibilmente laddove il ricorso ai parametri non è più limitato ai

casi di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, ma è previsto anche in altri casi: quando il compenso non è stato determinato in forma scritta; in ogni caso di mancanza di accordo; nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi; per prestazioni officiose previste dalla legge;

in massima parte le criticità poste in evidenza sia nel corso dei lavori in Commissione che da parte di soggetti esterni non sembrano tener conto del superamento del sistema tariffario, sancito dal decreto legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, e ribadito dalla legge n. 247 del 2012;

all'articolo 12 appare opportuno prevedere anche la fase *post* decisoria nella quale ricomprendere una serie di attività che, dopo la conclusione di un processo ordinario, l'avvocato compie nell'interesse del cliente, quali ad esempio la richiesta di copia autentica della decisione, le consultazioni con il cliente e le valutazioni sui mezzi di eventuale impugnazione;

la mancata previsione della fase *post* decisoria potrebbe comportare la conseguenza di dover conferire un nuovo incarico per l'espletamento delle predette attività con un aggravio dei costi a carico del cittadino utente del servizio giustizia;

l'articolo 26 suscita forti perplessità laddove stabilisce che per le attività di gestione amministrativa giudiziaria o convenzionale il compenso sia liquidato a percentuale, fino al massimo del 5 per cento del valore dei beni amministrati, in

quanto la disposizione si applica sia nel caso di amministrazione di beni di alto valore che di valore scarso se non addirittura nullo, senza tener conto che in questo ultimo caso l'incarico è generalmente affidato a giovani professionisti che, pertanto, si troverebbero a percepire un compenso assolutamente irrisorio in relazione alla mole di lavoro che comunque deve essere svolta;

al fine di evitare sperequazioni sarebbe opportuno che all'articolo 26 non si prevedesse il parametro della percentuale al fine di determinare il compenso della prestazione, quanto piuttosto sarebbe opportuno prevedere un compenso a percentuale calcolato per scaglioni stabilendo comunque un compenso minimo non inferiore ad una determinata somma;

per quanto attiene alle tabelle: 1) alla tabella 26 in materia di arbitrato sarebbe opportuno prevedere una diminuzione dei compensi per ciascun arbitro in caso di collegio arbitrale; 2) sarebbe opportuna la previsione di una specifica tabella dei compensi per le cause di famiglia e per i giudizi minorili, considerata la peculiarità della materia;

rilevato peraltro che lo schema di decreto contiene alcuni refusi, evidenziati peraltro nel parere del Consiglio di Stato, tra i quali si segnalano quelli risultanti in maniera evidente in relazione ad alcuni compensi previsti dalle tabelle,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 12 sia prevista anche la fase *post* decisoria rispetto alla conclusione di un processo ordinario;

2) all'articolo 26 sia previsto il parametro del compenso a percentuale calcolato per scaglioni stabilendo comunque un compenso minimo non inferiore ad una determinata somma;

3) alla tabella 26 in materia di arbitrato sia prevista una diminuzione dei compensi per ciascun arbitro in caso di collegio arbitrale;

*e con la seguente osservazione:*

il Governo valuti l'opportunità di prevedere una specifica tabella dei compensi per le cause di famiglia e per i giudizi minorili.